Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale nr. 10 del 29.04.2011

OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili – Aliquota 2011 – Determinazioni.

PREMESSO CHE

Il comma 156 dell'art.1, L. 27 dicembre 2006 nr. 296 ha attribuito espressamente al Consiglio Comunale la titolarità della delibera di approvazione dell'aliquota ICI;

Il Decreto Legislativo 30.12.992 nr. 504 s.m.i. ha istituito, con effetto dal 01.01.1993, l'Imposta comunale sugli Immobili la quale ha come presupposto impositivo il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa;

I soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario degli immobili di cui sopra, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

L'art.3, comma 56, della legge 23.12.1996, n.662 dà la possibilità di considerare direttamente adibita da abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Il Consiglio Comunale con deliberazione nr. 16 del 29.03.1999 s.m.i. ha approvato il Regolamento dell'imposta comunale sugli immobili;

L'articolo 1 comma 1 D.L. 27.05.2008 n. 93 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 24.07.2008 n.126, ha introdotto a decorrere dall'anno 2008 l'esclusione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Il comma 2 del summenzionato articolo precisa che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 504/1992 smi, (unità immobiliare in cui il soggetto passivo ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria); nonché quelle ad esse assimilate del comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'esenzione non si applicata alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dell'art.8, comma 4, del D.Lgs. n.504 del 1992, smi;

Con risoluzione nr. 12/DF del 05.06.2008 - Ministero economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione federalismo fiscale – il Ministero ha chiarito la nuova disciplina applicabile alle pertinenze dell'abitazione principale nelle more del silenzio della legge chiarendo che le pertinenze sono esenti nei limiti eventualmente stabiliti nel regolamento comunale;

La minore imposta che né deriva sarà rimborsata al Comune attraverso un trasferimento compensativo a carico del Bilancio dello Stato. Il rimborso sarà erogato sulla base di una certificazione del Comune che attesti il minor gettito previsto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto quanto sopra premesso;

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

Ricordato che a seguito dell'art. 53 c. 16 della Legge 23 dicembre 2000 nr. 388 s.m.i. il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali e delle tariffe dei servizi pubblici locali è stato stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato il 1° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. che recita "Gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo……Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

Visto l'art. 1 del D.M. 17.12.2010 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è stato differito al 31.03.2011.

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16.03.2011, pubblicato nella gazzetta ufficiale nr. 70 del 26.03.2011, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è stato differito al 30.06.2011;

Richiamata la deliberazione nr.15/G.C. del 12.03.2011 avente per oggetto: "Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Aliquota per l'anno 2011 - Proposta" con la quale la Giunta Comunale ha propostole seguenti aliquote:

- 6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze;
- 7 per mille per le altre unità immobiliari, per i terreni agricoli e per le aree edificabili (aliquota ordinaria);

Richiamata la deliberazione nr. 04 del 27.02.2002 del Consiglio Comunale con la quale è stata deliberata la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 155,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5/1997 con la quale si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Ritenuto di mantenere anche per l'anno 2011 le medesime aliquote stabilite per l'anno 2010, al fine di assicurare le esigenze di pareggio del bilancio;

E' dunque necessario che il Consiglio Comunale adotti le aliquote e le detrazioni d'imposta così come sopra individuate;

Richiamato il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 Testo Unico Ordinamento EE.LL;

Visto l'allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 c. del D. Lgs. 267/2000 – Tuel;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
Presenti: 18; Votanti: 14;
Voti favorevoli: 0
Voti contrari: 0
Astenuti: 0

D E L I B E R A

1. Di deliberare per l'anno 2011 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili così come proposte con giusta deliberazione G.C. nr.15 del 12.03.2011:
    - 6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze, quest'ultime come individuate dall'art.22 bis del Regolamento Comunale sull'ICI;
    - 7 per mille per le altre unità immobiliari, per i terreni agricoli e per le aree edificabili (aliquota ordinaria).

2. Di dare atto che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, come già deciso dalla deliberazione consiliare nr. 5/97.

3. Di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come già deliberato con deliberazione consiliare nr. 5/97.

4. Di deliberare la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in Euro 155,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, giusta deliberazione C.C. nr. 4 del 27.02.2002.

5. Di dare atto che l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze è applicabile esclusivamente ai casi residuali di abitazione principale di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 1 D.L. 27.05.2008 nr. 93.

6. Di provvedere alla pubblicazione per estratto della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi art. 52 c. 2 D.Lgs. 446/97 s.m.i.

* * *